

DECRETO N. 535

DEL 02 AGO. 2012

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle procedure di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la L.R. n.16 del 14 agosto 1999 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - ARPA" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** il Regolamento Organizzativo e il Regolamento Contabile;

**VISTO** l'art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità nei confronti di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento;

**RITENUTO**, pertanto, di definire con specifico Regolamento, la mobilità e le procedure relative all'istituto di cui si tratta;

**VISTO** l'art. 22 del vigente Regolamento Organizzativo, il quale prevede:

- al comma 2, lett. f., che l'assunzione di personale a tempo indeterminato avviene, tra l'altro, mediante le procedure di mobilità previste dalla legge e dal vigente CCNL;
- al comma 7, che il Direttore Generale definisce, con Regolamento, le procedure necessarie in applicazione delle disposizioni in materia di assunzione di personale e consulenti;

**DATO ATTO** altresì che sono state esperite, nella seduta del Consiglio di amministrazione, in data 2 agosto 2012, le procedure previste all'art. 5, comma 8, del Regolamento Organizzativo;

Su proposta del Direttore Amministrativo

### DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono tutte riportate.

1. di approvare il Regolamento per lo svolgimento delle procedure di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. di disporre che il suddetto Regolamento entri in vigore a decorrere dal 1° settembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Umberto Benezzi

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Fiorella Battaini  
Il Direttore Amministrativo: Dr. Calogero Frizzino

Via L. Rosellini, 17, 3/1, 20124 Milano - tel. 02.69666.1 - sito web: [www.arpalombardia.it](http://www.arpalombardia.it)



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

ALLEGATO .....<sup>1</sup>

Al decreto del D.G. n. <sup>535</sup> del <sup>02</sup> AGO. 2012

Costituito da n. pag. <sup>6</sup>.....

## **Regolamento per lo svolgimento delle procedure di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165**

### **INDICE**

Art. 1	Ambito di applicazione e finalità	pag. 1
Art. 2	Criteri di copertura dei posti	pag. 1
Art. 3	Requisiti di ammissione	pag. 1
Art. 4	Modalità di partecipazione	pag. 2
Art. 5	Commissione tecnica	pag. 3
Art. 6	Valutazione dei titoli	pag. 3
Art. 7	Colloquio	pag. 4
Art. 8	Assegnazione dei posti, formazione e validità graduatoria	pag. 4
Art. 9	Trattamento dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196	pag. 5
Art. 10	Disposizioni transitorie e finali	pag. 5

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione delle previsioni contenute nell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (di seguito denominata Agenzia), con riferimento al personale non appartenente ai ruoli e ai profili dirigenziali.
2. L'istituto della mobilità volontaria è finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative dell'Agenzia, nonché a migliorare, sul piano motivazionale e funzionale, il personale, nel rispetto della professionalità posseduta, allo scopo di razionalizzare la gestione delle risorse umane, nonché di perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa.

## **Art. 2**

### **Criteri di copertura dei posti**

1. L'Agenzia può ricoprire i posti disponibili in organico, sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione del fabbisogno del personale, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti alla stessa categoria professionale in servizio presso altre amministrazioni.
2. Il numero dei posti, il profilo e l'inquadramento dei dipendenti che l'Agenzia assume mediante mobilità volontaria sono fissati annualmente, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale.
3. L'Agenzia rende pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire, fissando preventivamente i criteri di scelta.
4. L'Agenzia, in ragione della specificità professionale richiesta ai propri dipendenti, tenuto conto della peculiarità delle proprie attività istituzionali, può motivatamente limitare la partecipazione alle procedure di mobilità al personale a tempo indeterminato dipendente dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dalle Agenzie Regionali e delle Province autonome per la protezione dell'Ambiente e dagli enti pubblici di cui alla Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30.

## **Art. 3**

### **Requisiti di ammissione**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2 comma 4, possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità i dipendenti in servizio a tempo indeterminato,

- appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che alla data di scadenza dell'avviso di mobilità sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) titolo di studio richiesto per il posto da ricoprire;
  - b) anzianità di servizio in ruolo di almeno 1 anno presso l'amministrazione di provenienza, nella categoria e nel profilo professionale relativo al posto da ricoprire;
  - c) eventuali ulteriori e specifici requisiti di ammissione previsti nell'avviso in relazione a particolari esigenze di servizio;
  - d) possesso della dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza di disponibilità a rilasciare il nulla osta al trasferimento.
2. Non possono partecipare alle procedure di mobilità i dipendenti che, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, siano stati destinatari di sanzioni disciplinari.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di partecipazione**

1. L'Agenzia provvede ad emanare un apposito avviso di mobilità che viene inserito, per almeno 15 giorni, sul proprio sito istituzionale, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.). L'avviso di mobilità disciplina le modalità ed il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Il termine stabilito dall'avviso è perentorio. All'avviso può essere allegato uno schema di domanda nel quale sono riportati tutte le informazioni ed i dati necessari per la partecipazione alla selezione.
2. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:
  - a) il numero dei posti da ricoprire;
  - b) la categoria di inquadramento, il profilo professionale e il tempo lavoro;
  - c) il titolo di studio richiesto per il posto da ricoprire;
  - d) i requisiti specifici di ammissione in relazione al posto da ricoprire, oltre a quelli previsti dal precedente articolo 3;
  - e) gli argomenti e l'analisi dell'esperienza professionale su cui verte il colloquio di cui al successivo articolo 7;
  - f) le modalità e i termini di presentazione delle candidature;
  - g) il richiamo alle prescrizioni in materia di pari opportunità;
  - h) gli eventuali elementi ostativi alla partecipazione.

3. L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alle mobilità, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari, ovvero a seguito della variazione delle proprie esigenze organizzative.
4. L'avviso di mobilità può prevedere diverse modalità di presentazione delle domande, favorendo strumenti di comunicazione e trasmissione dei documenti mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.
5. Le domande pervenute vengono istruite, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, dalla struttura dell'Agenzia competente in materia di personale, che può richiedere eventuali integrazioni necessarie.

#### **Art. 5**

##### **Commissione tecnica**

1. Le domande dei candidati ammessi sono esaminate da parte di una Commissione tecnica, al fine di valutare la coerenza tra la posizione oggetto dell'avviso pubblico e la professionalità dei candidati.
2. La Commissione tecnica, per i cui componenti non è previsto alcun compenso, è composta da:
  - il Responsabile della struttura dell'Agenzia competente in materia di personale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - due Dirigenti competenti nelle attività professionali delle posizioni oggetto dell'avviso di selezione;
  - un funzionario della struttura dell'Agenzia competente in materia di personale che assume le funzioni di segretario.

#### **Art. 6**

##### **Valutazione dei titoli**

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione tecnica, in base ai contenuti del curriculum presentato, in relazione al profilo professionale e ai requisiti richiesti dall'apposito avviso.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di punti 10 e i candidati che conseguono un punteggio minimo pari a 6 sono ammessi al colloquio, secondo le modalità previste al successivo articolo 7.

3. La Commissione tecnica ha la facoltà di dichiarare, fin dalla comparazione dei curricula pervenuti, la non idoneità di tutti i candidati rispetto alla copertura posto e, pertanto, di non procedere ai colloqui con gli stessi.

#### **Art. 7**

##### **Colloquio**

1. Nel giorno fissato per il colloquio, la Commissione tecnica valuta ciascun candidato attribuendogli un punteggio non superiore a 20.
2. Il colloquio è finalizzato alla valutazione del possesso dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire ed in particolare della competenza professionale specifica.
3. La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia alla procedura di mobilità.
4. Sono collocati utilmente in graduatoria e, pertanto, ritenuti idonei alla mobilità i candidati che ottengono nel colloquio un punteggio non inferiore a 12.

#### **Art. 8**

##### **Assegnazione dei posti, formazione e validità della graduatoria**

1. La Commissione tecnica redige la graduatoria ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio, nel rispetto dei criteri di preferenza previsti dalla normativa vigente.
2. I verbali delle sedute della Commissione tecnica e la graduatoria finale vengono approvati dal Direttore Generale.
3. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.
4. La graduatoria ha validità esclusivamente nell'ambito della procedura in esito alla quale è stata approvata e per il numero di posti vacanti e disponibili espressamente indicati nel relativo avviso di mobilità. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità necessita della presentazione di una nuova domanda.
5. Una volta acquisito il nulla osta al trasferimento da parte dell'Amministrazione di provenienza, l'Agenzia trasmette al candidato prescelto la comunicazione in ordine alla sede di servizio, individuata a proprio insindacabile giudizio, ed al termine entro il quale il candidato deve prendere servizio. La mancata produzione del nulla osta nei termini stabiliti, ovvero la mancata presentazione del candidato, comportano la decadenza e lo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 9**

##### **Trattamento dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196**

1. I dati forniti dai candidati sono raccolti nel fascicolo personale per finalità di gestione delle procedure di mobilità e sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all'assunzione da parte del candidato, né fa sorgere alcun obbligo per l'Agenzia di dare corso alla copertura dei posti mediante la procedura di trasferimento di cui all' art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il presente Regolamento non si applica al personale in comando al momento della sua entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di mobilità ed al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato presso l'Agenzia.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.